

Il Giudice

- TRIBUNALE
ORDINE
- visto il principio giurisprudenziale secondo cui in materia di bene condominiale la tutela preferenziale va accordata alla situazione di fatto in cui si estrinseca l'esercizio del diritto del singolo condomino prima del momento in cui vengano introdotte unilateralmente modifiche delle modalità di svolgimento del possesso da parte di taluno dei comproprietari;
 - visto che in base a tale principio le modifiche, anche laddove investano esclusivamente la zona assegnata al condomino che le ha attuate, integrano turbativa del condomino dissenziente senza che possa utilmente opporsi l'eccezione *feci sed iure feci* (Cfr. Cass.Civ. 4909/1998);
 - visto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è meritevole di tutela possessoria il godimento della cosa comune, nel caso di specie il corsello di accesso all'autorimessa, per il cui utilizzo si rende necessaria una manovra da parte dei ricorrenti, peraltro ridotta e parziale sulla parte di corsello di proprietà dei resistenti (Cfr. oltre alla già citata giur. anche Cass. Civ. 7691/1993; Cass. Civ. 2947/1993);
 - rilevata, pertanto, la sussistenza dei presupposti dell'azione di manutenzione nel possesso ed in particolare oltre al possesso continuo ed ininterrotto da oltre un anno, l'avvenuto esercizio dell'azione da parte dei ricorrenti entro un anno dalla turbativa, ritenendo non sufficientemente precise e concordanti le risultanze dell'istruzione sommaria di parte resistente volte a dimostrare l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione medesima.
 - visti gli artt.1170 c.c. e 703 c.p.c.

P.Q.M.

Dispone in via interinale che i signori [REDACTED]

- consentano ai Sigg. [REDACTED] e [REDACTED] di utilizzare la parte di corsello di loro proprietà nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario ad effettuare la manovra di accesso all'autorimessa di proprietà degli stessi ricorrenti, lasciando aperto o senza serratura il cancello posto a delimitazione della loro proprietà;

- lascino, a tal fine, la parte di corsello di loro proprietà esclusiva, libera da auto, moto o qualsivoglia altro bene mobile ingombrante;
- non erigano, infine, un muretto in sostituzione dell'attuale cancello posto a delimitazione della loro proprietà;

Asaf
6 giugno 2006
Legnano, 6-05-2006

Il G.O.T.

Dott.^{ssa} Daria Cornetta

